

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1250 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno ACCORSI, Fulvio POGGI e della società ACD BASCA 2002 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno ACCORSI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Basca 2002 A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2025 – 2026, predisposto ed adottato solo in data 28.11.2025 un Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e un Codice di Condotta, provvedendo solo in data 5.3.2026 e dietro esplicita richiesta nell'ambito dell'attività di accertamento per una segnalazione a depositarne copia presso la Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding; nonché ancora per avere lo stesso omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida di cui al Comunicato Ufficiale n. 87/A della F.I.G.C. del 31 agosto 2023, mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della A.C.D. Basca 2002 A.S.D.;

Fulvio POGGI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C.D. Basca 2002 A.S.D. ed attualmente dirigente tesserato per la A.C. Real San Pietro A.S.D, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding per avere lo stesso, con riferimento alla stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di predisporre ed adottare un Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed un Codice di Condotta nonché di comunicarne senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., l'adozione in conformità alle Linee Guida F.I.G.C. di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della A.C.D. Basca 2002 A.S.D.;

ACD BASCA 2002 ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fulvio Poggi e Bruno Accorsi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno ACCORSI,
 - Sig. Fulvio POGGI,
 - Società ACD BASCA 2002 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno Accorsi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno ACCORSI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fulvio POGGI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACD BASCA 2002 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò